Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 364.

Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia. Pag. 6155

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 12 luglio 1983.

Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi per l'anno solare 1983 alla utilizzazione del sistema Medlars. Pag. 6164

Ministero della marina mercantile

DECRETO 15 luglio 1983

Denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale . Pag. 6165

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 13 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro tra lavoratori del settore metalmeccanico, progettazione, ingegneria « Giapi - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. », in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore Pag. 6172

DECRETO 20 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Poron - Società cooperativa a r.l. », in Limena, e nomina del commissario liquidatore Pag. 6172

DECRETO 22 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Orione 72 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore . Pag. 6172

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 1° agosto 1983.

Abbreviazione del termine per la fusione per incorporazione nella società O.T.E. della società S.E.T. Pag. 6173

Ministero del tesoro

DECRETO 21 luglio 1983.

Aumento della ritenuta in conto entrate Tesoro e delle altre ritenute previste per le gestioni pensionistiche del settore pubblico ai sensi dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 . . . . Pag. 6173

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 21 luglio 1983.

Rettifica al decreto ministeriale 25 novembre 1982 concernente la sottoscrizione da parte della Cassa depositi e prestiti, con la disponibilità del Fondo speciale di rotazione, di obbligazioni emesse da istituti di credito speciale. Pag. 6174

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni speciali di polizza e della clausola di rivalutazione del capitale, da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano. Pag. 6174

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione annua gratuita delle prestazioni assicurate e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano . . . . Pag. 6175

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, in Firenze . . . . Pag. 6175

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 maggio 1983, n. 365.
Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia di « S. Comizio martire », in Penne. Pag. 6175

DECRETO 21 maggio 1983, n. 366.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in Rovato, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima . . . . Pag. 6175

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 6176

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Accettazione dell'adesione di Cipro alla convenzione sulla assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, adottata all'Aja il 18 marzo 1970 . Pag. 6177

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento Pag. 6177

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento Pag. 6177

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Orta Nova » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione. Pag. 6178

Ministero della sanità: Modificazioni alla ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relativa alla disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie, e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza 26 luglio 1983). Pag. 6180

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione . Pag. 6181

Ministero del tesoro:
Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Bari per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dell'amministrazione centrale e periferica del Tesoro e al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 6181

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . Pag. 6181

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 6182

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:
Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari . . . . Pag. 6183

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti . . . . Pag. 6183

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 6183

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 2 AGOSTO 1983:

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1983.
Approvazione della normativa tecnica per i telefoni senza cordone.

(4191)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 210 DEL 2 AGOSTO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Portopalo di Capopassero e Priolo Gargallo della provincia di Siracusa.

(2954)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 364.

Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 85, 86 e 87 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernenti rispettivamente l'istituzione e la composizione del Consiglio nazionale di polizia nonché l'elezione dei componenti il Consiglio stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1983;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — ROGNONI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1983
Atti di Governo, registro n. 47, *foglio n.* 6

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DI POLIZIA

Art. 1.

Elezione dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale di polizia di cui agli articoli 86, secondo comma, lettera *b*), ed 87 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si svolge con le modalità e secondo i criteri specificati nei successivi articoli.

Art. 2.

Categorie degli elettori e degli eleggibili

Salvo quanto disposto nei successivi commi, sono elettori ed eleggibili tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, comunque in servizio alla data della elezione, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati, richiamati, a disposizione, in aspettativa, in soprannumero o presso amministrazioni od enti diversi da quello di appartenenza, anche all'estero.

Non partecipano alle elezioni né possono essere eletti:

1) coloro che alla data della elezione siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o nei cui confronti sia stato emesso ordine o mandato di cattura o di arresto o che si trovino in stato di detenzione;

2) gli allievi agenti, gli alievi ispettori, allievi commissari e aspiranti commissari in prova, purchè non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato;

3) gli allievi operatori tecnici, gli allievi revisori tecnici, gli allievi vice periti tecnici purchè non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.

Non possono essere eletti:

a) i componenti del consiglio di amministrazione e delle commissioni di cui agli articoli 58 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché quelli delle commissioni consultive e dei consigli di disciplina di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, che non abbiano rassegnato le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura in una lista elettorale;

b) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che facciano parte della commissione prevista dall'art. 38 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che non abbiano rassegnato le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura in una lista elettorale;

c) gli appartenenti ai ruoli organici della Polizia di Stato nominati componenti delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali previste nei successivi articoli del presente regolamento, salvo coloro che rifiutino espressamente la nomina, al fine di potersi presentare come candidati;

d) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che si trovino collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 3.

Data dell'elezione

Le elezioni sono indette con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del personale almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni.

Le elezioni hanno luogo in una giornata festiva; le votazioni relative proseguono fino alle ore quattordici del giorno successivo e possono effettuarsi solo presso i seggi elettorali, salvo quanto previsto dall'art. 7, terzo comma e dall'art. 21, ultimo comma.

Nel decreto di indizione delle elezioni:

a) è indicato il numero massimo dei candidati, determinato in proporzione alla consistenza dei rispettivi organici, da includere nelle liste nazionali di ciascuna delle fasce previste dall'articolo 87, primo comma, della legge n. 121/1981;

b) sono determinate le circoscrizioni elettorali costituite in base a raggruppamenti di uffici o reparti, a livello regionale o interregionale;

c) è nominata la commisione elettorale centrale e viene fissata la data della sua prima convocazione che dovrà avvenire entro il quarantaduesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni;

d) sono nominate le commissioni elettorali circoscrizionali e ne vengono determinati gli ambiti territoriali e le sedi.

Art. 4.

Commissione elettorale centrale

La commissione elettorale centrale è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a prefetto, ed è composta da otto appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato scelti dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale di polizia sempre che il Consiglio stesso proponga tale terna entro i quindici giorni antecedenti la data di convocazione, con il seguente criterio:

a) uno tra i dirigenti;
b) due tra i direttivi;
c) due tra i sovrintendenti e uno tra gli ispettori, o tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche;
d) due tra gli assistenti e gli agenti o tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche;

uno dei componenti è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.

I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 per l'esercizio dell'elettorato attivo.

Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.

Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti, se già designati.

Al termine di tutte le operazioni un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la Direzione centrale del personale, il secondo esemplare è rimesso al Ministro.

Art. 5.

Adempimenti della commissione elettorale centrale

Oltre gli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale centrale:

1) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento della elezione nell'attuazione delle presenti disposizioni;

2) assegna gli elettori alle singole circoscrizioni;

3) segnala ai competenti organi dell'Amministrazione, per la possibile adozione di provvedimenti disciplinari, i responsabili di turbative al regolare svolgimento della propaganda e delle operazioni elettorali, nonchè coloro che siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento o che si siano resi colpevoli di infrazioni ai divieti previsti dal successivo art. 31.

Art. 6.

Commissioni elettorali circoscrizionali

Ciascuna commissione elettorale circoscrizionale è presieduta da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di dirigente superiore o primo dirigente, ed è composta da sei membri scelti dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale di polizia, sempre che il Consiglio stesso proponga tale terna entro i quindici giorni antecedenti la data di convocazione, con il seguente criterio:

a) due tra i commissari;

b) uno tra gli ispettori;

c) uno tra i sovrintendenti;

d) due tra gli agenti e gli assistenti.

I membri possono essere scelti tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche e dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato.

Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti per esercitare l'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.

Alla prima convocazione della commissione provvede il presidente che nomina il segretario.

Per ciascuna seduta della commissione il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di liste presenti, già designati.

Al termine di tutte le operazioni, un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la Direzione centrale del personale, il secondo esemplare è rimesso al Ministro.

La commissione elettorale circoscrizionale provvede quindi agli adempimenti di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

Seggi, liste e certificati elettorali

Presso la sede centrale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e presso gli uffici e reparti periferici è istituito un seggio elettorale quando vi sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 500.

Per le sedi presso le quali siano in servizio più di 500 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in più seggi elettorali.

Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile l'istituzione del seggio votano per corrispondenza secondo le prescrizioni dettate dalla commissione elettorale centrale e con le modalità previste dal successivo art. 20.

La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale circoscrizionale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede, per ciascun seggio, alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio, e una degli elettori che votano per corrispondenza. Per gli elettori che votano per corrispondenza, la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio delle schede elettorali e delle relative buste per la restituzione.

La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per la attestazione dell'avvenuta votazione.

Un esemplare della lista deve essere affisso all'apposito albo o spazio dell'ufficio o reparto sede di seggio a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalità o qualifica.

Il reclamo deve essere presentato entro i tre giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il sesto giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.

L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione.

Entro il quinto giorno precedente la data della votazione, a ciascun elettore viene consegnato, a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza, un certificato elettorale, come da allegato modello *D*, nel quale, oltre le generalità o qualifica, è indicato il seggio cui l'elettore è assegnato.

Quando il certificato elettorale vada perduto o sia divenuto inservibile o non sia stato ricevuto, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in apposito registro, di ottenere, dalla commissione circoscrizionale competente, un altro stampato nel quale deve essere dichiarato che si tratta di duplicato.

Art. 8.

Ubicazione dei seggi elettorali

La votazione deve avvenire nei locali scelti dalla commissione elettorale circoscrizionale.

Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici o reparti ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio o reparto avente il maggior numero di elettori.

Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale circoscrizionale provvede al reperimento di altri locali.

La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori, oltre che a mezzo del certificato elettorale di cui al precedente art. 7, con avviso della commissione elettorale circoscrizionale, da affiggersi presso ogni ufficio e reparto sede di seggio.

Art. 9.

Componenti dei seggi elettorali

In ciascun seggio è istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali è designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario, tutti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e in possesso dei requisiti per esercitare l'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.

Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale circoscrizionale entro il settimo giorno antecedente la data della votazione. Dell'avvenuta nomina la commissione dà comunicazione scritta agli interessati entro il giorno successivo.

Questi ultimi sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa.

Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio.

I presidenti di seggio devono essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.

Ove alcuni nominati non possano assolvere per gravi e giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale circoscrizionale, perché questa possa subito provvedere alla loro surrogazione.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalità previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio lo scrutatore designato alla vice presidenza, il quale viene a sua volta sostituito, nelle funzioni di scrutatore, con le modalità di cui al secondo comma del successivo art. 17.

Art. 10.

Formazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati devono essere presentate secondo le modalità indicate ai primi quattro commi dell'art. 87 della legge n. 121/1981. Ciascuna lista può essere contraddistinta da un simbolo.

Non è ammessa la presentazione di simboli dello Stato, di partiti e formazioni politiche, di associazioni sindacali esterne, ovvero di simboli identici o confondibili con quelli che contrassegnano altre liste già presentate.

La lista può essere costituita anche da una sola delle fasce indicate nel predetto art. 87, primo comma.

In ogni caso, ciascuna fascia compresa nella lista deve contenere un numero complessivo di candidati non inferiore a due e non superiore al numero massimo dei candidati da eleggere per la fascia medesima.

Di tutti i candidati devono essere indicati, per ciascuna fascia, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, ufficio o reparto di appartenenza.

La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Qualora siano necessari più fogli per la sottoscrizione delle liste, ciascun foglio deve contenere l'elenco di tutti i candidati con le indicazioni previste dal precedente quarto comma.

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista, né può presentarne alcuna.

Con la lista devono essere presentati:

a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata con le modalità previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo art. 11;

b) i certificati di cui al citato art. 11 per ognuno dei presentatori;

c) il certificato, per ciascun candidato, dal quale risulti che egli appartiene ad una delle fasce degli elettori per la nomina a membro del Consiglio nazionale di polizia, ai sensi dell'art. 87 della legge predetta, rilasciato con le modalità di cui all'art. 11;

d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale centrale;

e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascuna commissione elettorale circoscrizionale, autorizzati anche a designare, per ciascun seggio, non più di due rappresentanti di lista: uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra coloro che, nell'ambito della circoscrizione, godono dell'elettorato attivo.

La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori alla commissione elettorale centrale, nelle ore di ufficio dal venticinquesimo al ventiduesimo giorno antecedente la data di votazione.

Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio, l'ufficio o reparto in cui presta servizio, ai fini di eventuali notificazioni.

Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando data ed orario della presentazione.

Art. 11.

Certificato per la presentazione delle liste

Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo ufficio o di reparto o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori dei componenti il Consiglio nazionale di polizia, nonché la qualifica rivestita e la sede di servizio.

In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio o suo delegato.

A coloro che disimpegnano funzioni di capo di ufficio o di reparto il certificato è rilasciato dal rispettivo delegato; ai capi dei servizi od uffici o reparti centrali o autonomi ed ai capi degli uffici o reparti provinciali, o con circoscrizione superiore, dal direttore centrale del personale o da un suo delegato.

Al personale fuori ruolo, comandato o comunque in servizio presso altre amministrazioni od enti diversi da quello di appartenenza, anche all'estero, il certificato è rilasciato dal direttore centrale del personale o da un suo delegato; al personale dei ruoli organici della Polizia di Stato provvisoriamente in servizio presso un ufficio o reparto diverso da quello di appartenenza nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio, o dell'ente o del reparto presso cui presta effettivamente servizio.

Art. 12.

Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame ed alla ammissione delle candidature

La commissione elettorale centrale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:

a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dall'art. 87 della legge n. 121 e dai precedenti articoli del presente regolamento e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità;

b) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, lettera *a*), del precedente art. 10 o il certificato di cui alla successiva lettera *c*) dello stesso comma;

c) depenna i candidati che risultano compresi in più liste;

d) dichiara l'inammissibilità della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti alle lettere *b*) e *c*), la stessa si trovi ad essere costituita da una sola fascia comprensiva di un numero di candidati inferiore a quello stabilito dal precedente art. 10, quarto comma;

e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite di cui al precedente art. 3 lettera *a*), a cominciare dall'ultimo;

f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo che viene riportato nell'apposito spazio, sulle schede di votazione con l'eventuale simbolo presentato;

g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti nell'ambito di ciascuna fascia.

Alle operazioni di cui al precedente comma può assistere il rappresentante effettivo o il supplente di ciascuna lista che può prendere cognizione delle determinazioni della commissione.

La commissione torna a radunarsi entro il giorno successivo, per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed accettare nuovi documenti, e deliberare seduta stante.

Art. 13.

Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature

La commissione elettorale centrale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente art. 12, entro il giorno successivo invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, a mezzo corriere speciale:

a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero e l'eventuale simbolo che le contraddistinguono;

b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista in seno alle commissioni medesime.

La commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:

1) fa stampare le liste dei candidati suddivise in fasce con il numero e l'eventuale simbolo che le contraddistinguono, in unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;

2) invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, entro il dodicesimo giorno antecedente la votazione, un congruo numero di copie del manifesto perchè siano affisse, a decorrere dal decimo giorno antecedente la votazione, in appositi albi o spazi degli uffici e reparti; due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale di sezione;

3) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.

Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di diverso colore in relazione alla fascia, debbono avere le caratteristiche degli allegati modelli *A* e *B*.

Accanto al numero e all'eventuale simbolo che contraddistinguono ciascuna lista, debbono essere tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della fascia di appartenenza nell'ambito della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 14.

Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto da rappresentanti indicati alla lettera *e*) dell'art. 10, la cui firma deve essere autenticata con le modalità stabilite per le firme apposte in calce ai certificati previsti al precedente art. 11.

Le designazioni potranno essere presentate entro il secondo giorno precedente l'elezione alla commissione elettorale circoscrizionale, che ne curerà la consegna ai presidenti di seggio insieme con il carteggio e con gli oggetti di cui all'art. 16, ovvero, direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

Art. 15.

Arredamento della sala della votazione

Ciascun locale destinato alla votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta e deve essere diviso in due settori da un tramezzo o transennamento con un'apertura centrale destinata al passaggio.

Nel settore riservato all'ufficio elettorale di sezione, gli elettori possono entrare solo per votare.

Nel settore riservato alla votazione devono essere disposte non più di tre cabine che assicurino la segretezza del voto.

A ciascun seggio sono assegnate tre cassette, una per fascia, destinate a custodire le schede da consegnare agli elettori e tre urne, anch'esse distinte per fascia, destinate a contenere le schede votate.

Alla fornitura del materiale provvede, in tempo utile, l'Amministrazione della pubblica sicurezza tramite i suoi organi centrali e le autorità periferiche che, ove occorra, richiedono la collaborazione dei comuni.

Art. 16.

Carteggio e materiale elettorale

La commissione elettorale circoscrizionale provvede affinché, nel giorno stabilito per la votazione, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale di sezione:

a) il plico sigillato contenente il timbro del seggio secondo le caratteristiche di cui all'allegato modello *C*;

b) la lista degli elettori del seggio;

c) due copie del manifesto di cui all'art. 13, secondo comma, che devono essere affisse nella sala della votazione;

d) un pacco di schede per ciascuna fascia con indicazione, sugli involucri esterni, del numero delle schede contenute;

e) un congruo numero di matite indelebili, le urne, le cassette e quanto altro occorra per le operazioni del seggio e la votazione.

Art. 17.

Costituzione del seggio e apertura della votazione

Alle ore sette del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente, o in sua assenza lo scrutatore designato alla vice-presidenza, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9, costituisce il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.

Qualora non sia stata possibile la designazione di uno scrutatore alla vice-presidenza, il seggio viene presieduto dallo scrutatore più anziano.

Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti.

Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti.

Costituito l'ufficio elettorale di sezione, il presidente fa constatare ai componenti la conformità dell'arredamento della sala a quanto stabilito dal precedente art. 15, e l'avvenuta ricezione del carteggio e del materiale elettorale di cui al precedente art. 16, trasmessi dalla commissione elettorale circoscrizionale.

Il presidente firma per l'autentica le schede destinate alla votazione apponendovi sul retro il timbro del seggio.

Le schede autenticate vengono poste nelle apposite cassette di cui all'art. 15.

Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore nove.

Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire senza interruzione fino alle ore ventidue.

Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.

Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi compresa quella di spoglio delle schede.

La disciplina dell'adunanza spetta al presidente.

Noi è consentita la presenza nel seggio di personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o del personale medesimo che non goda dell'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.

Art. 18.

Votazione

Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire il certificato elettorale di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 accompagnato dalla tessera personale di riconoscimento o da altro documento con fotografia, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente ritira il certificato elettorale e lo allega al verbale, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore unitamente alla matita.

L'elettore si reca nella cabina riservata alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul numero o sull'eventuale simbolo che contraddistinguono la lista da lui prescelta e, comunque, nell'apposito spazio che li contiene.

Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 22.

L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nella apposita urna.

Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato firmando nella corrispondente colonna della lista e riportando, in altra colonna, gli estremi del documento esibito.

Le schede prive di timbro o della firma del presidente non sono poste nell'urna prevista e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare.

Se l'elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o resa riconoscibile, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, può chiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella relativa cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, autenticata e vidimata con il timbro del seggio. Della consegna della nuova scheda è fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.

Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico indicato al n. 1) del terzo comma del successivo art. 26.

Art. 19.

Votazione degli elettori fisicamente impediti

Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con lo aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sulla lista del seggio è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnatore.

Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato da un funzionario medico dell'unità sanitaria del luogo presso cui l'elettore fisicamente impedito presta servizio, oppure da un medico appartenente al ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Il certificato esibito è allegato al verbale.

Art. 20.

Votazioni per corrispondenza

La commissione elettorale circoscrizionale, sulla scorta delle prescrizioni dettate dalla commissione elettorale centrale in ordine alla votazione per corrispondenza, secondo quanto previsto dal comma terzo del precedente art. 7, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con la commissione elettorale circoscrizionale che dovrà provvedere allo spoglio.

Tali istruzioni debbono essere adeguate al presente regolamento e garantire la segretezza del voto.

Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante la normale scheda elettorale, che dovrà essere fatta pervenire in plico sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale allo elettore almeno tre giorni prima della data di cui al comma seguente, assieme alla busta da utilizzare per la restituzione delle schede votate e ad un volantino indicante il giorno previsto dal comma seguente, entro cui il voto deve essere inviato alla commissione elettorale circoscrizionale.

L'elettore, dopo aver espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui al precedente comma la schema piegata ed incollata secondo le linee in essa tracciate, il certificato elettorale e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.

La busta di cui sopra deve essere consegnata al capo dell'ufficio o comandante del reparto che ne cura la custodia; tutte le buste contenenti le schede degli appartenenti all'ufficio o al reparto sono racchiuse, a cura del capo dell'ufficio o comandante del reparto in un unico plico che deve essere rimesso a mezzo di corriere speciale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale effettuerà l'operazione di spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza, previa separazione delle schede dai certificati elettorali.

Art. 21.

Ammissione al voto

Salvo il disposto dei commi seguenti, non può votare chi non è iscritto nelle liste degli elettori del seggio.

L'elettore che, per motivi di servizio o di salute, si trovi in sede diversa da quella dell'ufficio o reparto di appartenenza vota presso il seggio della sede ove si trova temporaneamente, previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata dal capo dell'ufficio o comandante di reparto di tale sede. L'attestazione è ritirata dal presidente e allegata al verbale unitamente al certificato elettorale.

I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio.

Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio.

Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano all'estero per motivi di servizio, ove intendano esprimere il proprio voto nella sede presso la quale si trovano, votano per corrispondenza.

A tal fine la commissione elettorale circoscrizionale competente provvede, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare a ciascun elettore, a mezzo di raccomandata, un plico contenente:

a) le schede per la votazione;

b) un volantino contenente le liste ammesse e i nominativi dei candidati di ciascuna lista; il volantino deve indicare anche l'ora e il giorno previsti dal nono comma del presente articolo, entro cui il voto deve pervenire alla commissione elettorale mittente;

c) una busta per la restituzione delle schede votate contenente l'indirizzo della circoscrizione elettorale alla quale va trasmessa e, sul retro, gli spazi per l'indicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Dell'avvenuta ammissione al voto per corrispondenza viene data comunicazione al presidente del seggio, perché apporti apposita annotazione nella lista.

L'elettore, dopo aver espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui alla lettera *c*) la scheda piegata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.

Il plico così formato, deve essere rimesso, sempre per raccomandata, alla commissione elettorale circoscrizionale, alla quale deve pervenire entro le ore 12 del giorno fissato per la elezione.

Le buste pervenute vengono custodite da apposito ufficio dell'anzidetta commissione il quale provvede a consegnarle ai presidenti dei seggi nelle cui liste gli elettori mittenti sono iscritti, prima della chiusura delle operazioni di votazione.

Il presidente, ricevute le buste, provvede ad aprirle e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalità dell'elettore mittente indicate sul retro della busta di cui alla lettera *c*) del precedente sesto comma con quelle riportate nella lista del seggio, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.

Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, è fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente l'ufficio accanto al nome del mittente.

Le buste pervenute dopo i termini indicati al precedente nono comma vengono trattenute dall'ufficio per essere allegate al verbale del seggio in cui l'elettore mittente è iscritto, senza essere aperte. Della ricezione delle buste oltre l'ora sopra indicata è redatto apposito verbale.

Art. 22.

Voto di preferenza

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della propria fascia nell'ambito della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quello indicato al quinto comma dell'art. 87 della legge n. 121/81.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero e del simbolo che contraddistinguono la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella fascia di appartenenza nell'ambito della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una fascia diversa da quella di appartenenza ovvero in una lista diversa da quella votata.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nell'ambito della fascia di appartenenza i canditati preferiti nella lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio a fianco del numero e del simbolo che contraddistinguono la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il numero medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.

Art. 23.

Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio

Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore ventidue si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.

Provvede a sigillare le urne, le cassette recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta alle ore otto del giorno successivo per la prosecuzione delle votazioni.

Prima di lasciare la sede elettorale il presidente coadiuvato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando idonei sistemi di garanzia.

Art. 24.

Operazioni di scrutinio

Alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione, il presidente, ricostituito il seggio, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, delle cassette e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici. Gli elettori che a tale ora si trovino ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Viene quindi accertato il numero dei votanti risultanti dalla lista del seggio e dai certificati elettorali.

Si dà poi immediatamente inizio alle operazioni di spoglio.

Per lo spoglio, che deve procedere senza interruzione, il presidente estrae successivamente dalla relativa urna le schede della prima fascia indicata nel primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81, proclama il voto di lista ed ogni preferenza assegnata e ne dà lettura ad alta voce.

Gli scrutatori e il segretario annotano separamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate.

Le operazioni descritte nei commi secondo e terzo sono ripetute anche per le successive fasce nell'ordine indicato dal primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81.

Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine entro le ore ventiquattro dello stesso giorno.

Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato certificandolo a verbale.

Art. 25.

Reclami e incidenti - Validità del voto

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia in via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sugli incidenti e sui reclami sollevati circa la validità dei voti.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle di cui agli allegati modelli *A* e *B* o non portano il timbro richiesto dall'art. 16, ovvero la firma del presidente;

2) presentano scritture o segni o piegature tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 26.

Verbale del seggio e formazione dei plichi

Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto verbale in duplice esemplare.

Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare menzione:

a) della composizione del seggio;

b) del numero del timbro del seggio;

c) del numero degli elettori e di quello dei votanti, distinti per fascia;

d) del numero dei voti ottenuti separatamente in ogni fascia da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;

e) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono del precedente art. 18, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;

f) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.

Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutto il carteggio relativo alle operazioni del seggio, nonché in plichi separati:

1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati, tutte distinte per fascia;

2) le schede valide;

3) la lista della votazione con i certificati elettorali.

Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente alla commissione elettorale circoscrizionale.

Il secondo esemplare del verbale e dei prospetti di scrutinio deve essere consegnato, per la conservazione agli atti, al questore della provincia nella quale è stato istituito il seggio.

Nell'ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato al comma quarto dell'art. 24, il presidente rimette subito, a mezzo corriere, alla commissione elettorale circoscrizionale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte per ciascuna delle fasce di cui al primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81, le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle.

Le schede di cui al precedente comma vanno tenute suddivise per fascia.

I relativi plichi sigillati devono recare, all'esterno, ben leggibile la scritta: « operazioni non ultimate ».

La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.

Art. 27.

Operazioni per il riepilogo dei voti da parte della commissione elettorale circoscrizionale

La commissione elettorale circoscrizionale, non appena ricevuto tutto il materiale dai seggi, procede alle seguenti operazioni:

1) fa lo spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 20;

2) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dai seggi in conformità del sesto comma dell'art. 26;

3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione, così come risultano dai verbali dei seggi stessi.

Di tutte le operazioni della commissione elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il verbale che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti della commissione presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Nel verbale devono essere indicati:

a) le risultanze delle operazioni di cui al precedente punto 1);

b) i voti ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista distintamente per fasce, nonché, per ciascuna lista, il numero delle preferenze ottenute da ogni candidato;

c) gli eventuali incidenti occorsi durante le operazioni e le decisioni adottate.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali dei seggi con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato subito a mezzo corriere speciale alla commissione elettorale centrale.

Il secondo esemplare del verbale è consegnato al questore della provincia presso la quale ha sede la commissione elettorale circoscrizionale, per la conservazione agli atti.

Art. 28.

Ricorsi alla commissione elettorale centrale

Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale, nel termine perentorio di un giorno dalla data in cui i seggi o le commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni elettorali.

Il ricorso, in plico chiuso, deve essere consegnato al questore della provincia in cui ha sede la commissione elettorale circoscrizionale o a un suo delegato, che ne rilascia ricevuta.

Alla scadenza del termine suddetto il questore provvede immediatamente all'inoltro, a mezzo corriere, dei ricorsi ricevuti.

Art. 29.

Adempimenti della commissione elettorale centrale ai fini della proclamazione degli eletti

La commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutte le commissioni circoscrizionali, procede all'esame dei verbali stessi decidendo, seduta stante, sugli eventuali ricorsi previsti dal precedente art. 28. Procede poi allo scrutinio generale delle elezioni ammettendo la presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti.

Per la prima fascia indicata nell'art. 87, penultimo comma, della legge n. 121/81, lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di preferenza riportati da ogni candidato.

Le stesse operazioni sono ripetute per le successive fasce.

Il presidente dà lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti.

Ultimate le suddette operazioni, la commissione procede alla attribuzione dei seggi ai sensi dell'art. 87, commi settimo ed ottavo, della legge n. 121/1981.

Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, si proclamano eletti i candidati ai sensi del comma nono dell'art. 87 predetto.

La commissione redige, quindi, in duplice esemplare, il verbale dell'elezione, che deve essere firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti.

Un esemplare del verbale, con i verbali delle commissioni elettorali circoscrizionali, quelli dei singoli seggi ed i relativi documenti ed atti, sono rimessi al Ministro.

Il secondo esemplare è rimesso contestualmente al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 30.

Nomina degli eletti

La nomina degli eletti a membri del Consiglio nazionale di polizia è fatta con decreto del Ministro dell'interno.

Gli eletti che cessano dal servizio o che sono puniti con la sanzione della sospensione dal servizio decadono dall'ufficio. In loro vece, e, in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carriera, sono nominati, nelle forme di cui al primo comma, i candidati che li seguono nelle rispettive fasce secondo l'ordine dei voti riportati.

Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio e sono sostituiti dai candidati che li seguono nelle fasce delle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.

Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per qualsiasi causa degli eletti, ovvero per il verificarsi delle altre condizioni d'ineleggibilità indicate nel secondo comma del precedente art. 2 del presente regolamento.

I primi non eletti, già utilizzati come supplenti per sostituzioni temporanee, divengono componenti a pieno titolo del Consiglio, qualora decada a titolo definitivo altro componente del Consiglio appartenente alla medesima lista. Al loro posto subentrano come supplenti i candidati che li seguono nelle rispettive fasce secondo l'ordine dei voti riportati.

Art. 31.

Propaganda elettorale

A decorrere dal termine previsto al precedente art. 13, secondo comma, numero due, i capi degli uffici e reparti centrali e periferici assegnano, a ciascuna lista ammessa, uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti, o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa, di propaganda elettorale.

Gli spazi o albi devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste.

Per ciascuna lista ammessa è consentito di tenere, fuori dell'orario di servizio, riunioni in appositi locali nelle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale. Non è consentito l'intervento di persone diverse dagli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.

La durata di tali riunioni non può superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, sei ore complessive per ogni ufficio, o reparto centrale o periferico.

Ogni altra forma di propaganda nei locali degli uffici o reparti è vietata.

La richiesta per la riunione deve essere tempestivamente presentata dai rappresentanti di lista presso le commissioni elettorali circoscrizionali ai capi degli uffici o reparti, i quali stabiliscono un programma delle riunioni d'intesa con i rappresentanti predetti.

E' fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, a fini di propaganda, materiali e mezzi di comunicazione di pertinenza del Ministero dell'interno.

Non è consentita alcuna forma di propaganda dal giorno precedente a quello stabilito per le elezioni.

Salva l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente per la Polizia di Stato, i capi degli uffici e dei reparti segnaleranno immediatamente alla commissione elettorale centrale i casi di infrazione previsti dal presente articolo.

Art. 32.

Termini di scadenza

I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Art. 33.

Spedizione del carteggio e del materiale elettorale

Il carteggio ed il materiale inerente all'elezione viene rimesso in plichi sigillati e spediti a mezzo corriere speciale.

I plichi sono sempre accompagnati da elenchi in duplice copia del carteggio e del materiale contenuto. Una copia degli elenchi datata e firmata per ricevuta viene restituita al mittente con lo stesso mezzo.

Art. 34.

Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali

Il personale impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.

Allo stesso personale, ove sia inviato in missione fuori sede, compete il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.

Art. 35.

Formulario dei modelli

Gli stampati previsti nei precedenti articoli devono avere le caratteristiche di cui agli allegati modelli *A*, *B*, *C* e *D* che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Visto, *il Ministro dell'interno*
ROGNONI

MODELLO *A*

SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI POLIZIA

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Parte I	*Parte II*	*Parte III*	*Parte IV*
Lista n. ○	Lista n. ○	Lista n. ○	
Lista n. ○	Lista n. ○	Lista n. ○	
Lista n. ○	Lista n. ○	Lista n. ○	
Lista n. ○	Lista n. ○	Lista n. ○	

N. B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei numeri di lista e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i numeri di lista da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 21, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i numeri delle liste ammesse.

I numeri di lista sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun numero di lista devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

La scheda relativa a ciascuna delle tre fasce di elettori indicate al primo comma dell'art. 87 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stampata in colore diverso.

MODELLO *B*

SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI POLIZIA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI POLIZIA

....
(data della elezione)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE DI ....

FASCIA ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DEL PRESIDENTE

MODELLO C

TIMBRO DEL SEGGIO

MODELLO D

Certificato elettorale

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P. S.

Elezione del Consiglio nazionale di polizia

(Cognome e nome)

(Luogo e data di nascita) .

(Qualifica)

Circoscrizione

Seggio n.

Timbro dell'ufficio abilitato al rilascio

Firma del titolare dell'ufficio

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 luglio 1983.

Elenco delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico ammessi per l'anno solare 1983 alla utilizzazione del sistema Medlars.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1, lettera *H*);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9, quarto comma;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 27 ottobre 1978 una convenzione con The Library of Medicine, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comuni a beneficio dei programmi sanitari dei rispettivi Paesi mediante l'utilizzazione del sistema Medlars diretto all'acquisizione di dati scientifici e che l'art. 1 del predetto accordo garantisce allo Istituto superiore di sanità l'esclusiva per l'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 1566, con il quale sono state determinate le tariffe di collegamento al predetto sistema;

Considerato altresì che i dati scientifici acquisiti dagli utenti attraverso il sistema Medlars potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per i propri fini istituzionali;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema Medlars al fine di ridurre i costi di gestione;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati a fruire del sistema Medlars, per l'anno solare 1983, sono i seguenti:

amministrazione provinciale, laboratorio igiene e profilassi - Catania;

associazione Oasi Maria SS. - Troina (Enna);

consorzio socio-sanitario - Pordenone;

consiglio nazionale delle ricerche, istituto di fisiologia clinica - Pisa;

ente farmacologico italiano - Napoli;

ente ospedaliero regionale, ospedali riuniti - centro oncologico medico - Parma;

fondazione « Senatore G. Pascale » - Napoli;

fondazione « Smith Kline » - Milano;

fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor », istituto scientifico « S. Raffaele » - Milano;

istituti fisioterapici ospedalieri - Roma;

istituto neurologico « G. Besta » - Milano;

istituto oncologico romagnolo - Forlì;

istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise « G. Caporale » - Teramo;

Nutrition Foundation of Italy - Milano;

ospedale maggiore - Milano;

regione Emilia-Romagna, unità sanitaria locale BO/28 - Bologna;

regione Lazio, assess. igiene e sanità - Roma;

istituto farmacologia - Chieti;

Università degli studi - Bari;

Università degli studi - Genova;

Università degli studi - Milano;

Università degli studi - Padova;

Università degli studi - Padova, sede di Verona;

Università degli studi - Palermo;

Università degli studi - Parma;

Università degli studi - Perugia;

Università degli studi - Roma;

Università degli studi - Roma, istituto di clinica pediatrica;

Università degli studi - Roma, istituto di clinica ostetrica e ginecologica;

Università degli studi - Roma, quarta cattedra di microbiologia;

Università degli studi - Roma, clinica otorinolaringoiatrica;

Università degli studi - Sassari, facoltà di medicina e chirurgia;

Università degli studi - Torino;

Università degli studi - Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 12 luglio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(4567)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 luglio 1983

Denominazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 699, che modifica il regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548;

Visto l'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'art. 64 del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 contenente disposizioni sugli alimenti surgelati;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, sulle norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Visto l'art. 32 della legge n. 963/65, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari;

Considerato che è necessario stabilire la denominazione commerciale in lingua italiana delle specie ittiche di rilevanza economica ai fini della disciplina sulla *pesca marittima, del commercio dei prodotti della pesca* e della tutela del consumatore;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Sentito il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le specie ittiche elencate nel prospetto allegato debbono essere denominate in lingua italiana come stabilito nell'ultima colonna del prospetto medesimo in corrispondenza alla relativa denominazione scientifica.

Quando per la stessa specie sono stabilite due denominazioni in lingua italiana si intende che può essere utilizzata indifferentemente una delle due.

Art. 2.

Le confezioni utilizzate alla produzione con denominazioni in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere ancora impiegate per dieci mesi decorrenti dalla predetta data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1983

Il Ministro: DI GIESI

NOMENCLATURA DEI PRINCIPALI PRODOTTI ITTICI COMMERCIALI

Ordine	Famiglia	N.	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
CROSTACEI				
Stomatopoda (stomatopodi)	Squillidae (squillidi)	1	Squilla mantis	Pannocchia
Decapoda (decapodi)	Penaeidae (peneidi)	2	Aristaeomorpha foliacea	Gambero rosso mediterraneo (*)
		3	Plesiopenaeus edwardianus	Gambero rosso
		4	Aristeus antennatus	Gambero rosso mediterraneo (*)
		5	Penaeus kerathurus	Mazzancolla o gamberone mediterraneo (*)
		6	Penaeus duorarum	Mazzancolla o gamberone
		7	Penaeus semisulcatus	Mazzancolla o gamberone
		8	Penaeus japonicus	Mazzancolla o gamberone
		9	Parapenaeus longirostris	Gambero rosa mediterraneo (*)
	Pandalidae (pandalidi)	10	Plesionika spp	Gambero o gobetti
		11	Pandalus borealis	Gambero
	Crangonidae (crangonidi)	12	Crangon crangon	Gambero grigio
	Nephropidae (nefropidi)	13	Homarus gammarus	Astice

Ordine	Famiglia	N.	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
		14	Homarus americanus	Astice americano
		15	Nephrops norvegicus	Scampo
	Palinuridae (palinuridi)	16	Palinurus vulgaris	Aragosta mediterranea (*)
		17	Palinurus spp.	Aragosta
		18	Jasus sp.	Aragosta
	Majidae (majdi)	19	Maja squinado	Granseola o granceola
MOLLUSCHI				
Arcoida (arcoidi)	Arcidae (arcidi)	20	Arca noae	Arca di Noè o mussolo
	Glycimeridae (glicimeridi)	21	Glycimeris glycimeris	Piè d'asino
Mytiloida (mitiloidi)	Mytilidae (mitilidi)	22	Mytilus galloprovincialis	Cozza o mitilo
		23	Mytilus edulis	Cozza o mitilo
		24	Lithophaga lithophaga	Dattero di mare
		25	Modiolus barbatus (o modiola barbata)	Cozza pelosa o modiola
Pterioida (pterioidi)	Ostreidae (ostreidi)	26	Ostrea edulis	Ostrica o ostrica piatta
		27	Crassostrea angulata	Ostrica portoghese
		28	Crassostrea gigas	Ostrica giapponese o ostrica concava
	Pectinidae (pettinidi)	29	Chlamys varia	Canestrello o pettine
		30	Chlamys opercularis	Canestrello o pettine
		31	Pecten jacobaeus	Cappasanta o conchiglia di San Giacomo
Veneroida (veneroidi)	Veneridae (veneridi)	32	Dosinia exoleta	Vongola o lupino
		33	Venus verrucosa	Tartufo o noce
		34	Venus gallina	Vongola
		35	Venerupis aurea (o tapes aureus)	Vongola o longone o lupino
		36	Venerupis aurea texturata	Vongola o lupino
		37	Venerupis rhomboides	Vongola o longone
		38	Venerupis decussata (o tapes decussatus)	Vongola verace
		39	Venerupis pullastra	Vongola o longone
		40	Callista chione (o Meretrix chione o Pitar chione)	Fasolaro
	Cardiidae (cardidi)	41	Acanthocardia spp.	Cuore
		42	Cerastoderma sp. (o Cardium spp.)	Cuore
	Solenidae (solenidi)	43	Solen vagina	Cannolicchio o cappalunga
		44	Ensis minor	Cannolicchio o cappalunga (*)
	Donacidae (donacidi)	45	Donax trunculus	Tellina
Decapoda (decapodi)	Sepiidae (seppidi)	46	Sepia esculenta	Seppia
		47	Sepia bertheloti	Seppia
		48	Sepia officinalis	Seppia mediterranea (*)
		49	Sepiella japonica	Seppia
	Loliginidae (loliginidi)	50	Loligo forbesi	Calamaro
		51	Loligo vulgaris	Calamaro mediterraneo (*)

Ordine	Famiglia	N.	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
		52	Loligo pealei	Calamaro
		53	Loligo japonicus	Calamaro
	Ommastrephidae (ommastrefidi)	54	Illex coindetii	Totano
		55	Illex illecebrosus	Totano
		56	Todarodes sagittatus	Totano
Octópoda (ottopodi)	Octopodidae (ottopodi)	57	Octopus macropus	Polpo
		58	Octopus vulgaris	Polpo
		59	Octopus membranaceus	Polpo
		60	Octopus punctatus	Polpo
		61	Eledone moschata	Moscardino
		62	Eledone cirrhosa	Moscardino
PESCI				
Squaliformes (squaliformi)	Lamnidae (lamnidi)	63	Lamna nasus	Smeriglio
	Alopiidae (alopidi)	64	Alopias vulpinus	Pesce volpe
	Triakidae (triachidi)	65	Mustelus mustelus	Palombo
		66	Mustelus asterias	Palombo
	Squalidae (squalidi)	67	Squalus acanthias	Spinarolo
		68	Squalus blainvillei	Spinarolo
	Squatinidae (squatinidi)	69	Squatina squatina	Squadro
Rajiformes (rajformi)	Rajidae (rajdi)	70	Raja miraletus	Razza
		71	Raja asterias	Razza
		72	Raja clavata	Razza
Acipenseriformes (acipenseriformi)	Acipenseridae (acipenseridi)	73	Acipenser sturio	Storione
		74	Acipenser naccarii	Storione cobice
		75	Huso huso	Storione ladano
Clupeiformes (clupeiformi)	Clupeidae (clupeidi)	76	Clupea harengus	Aringa
		77	Sardina pilchardus	Sardina (**)
		78	Sardinella aurita	Alaccia
		79	Sprattus sprattus	Papalina, spratto
		80	Alosa fallax nilotica	Cheppia
	Engraulidae (engraulidi)	81	Engraulis encrasicolus	Acciuga o alice (**)
	Salmonidae (salmonidi)	82	Salmo salar	Salmone
		83	Oncorhynchus gorbuscha	Salmone rosa
		84	Oncorhynchus keta	Salmone keta
		85	Oncorhynchus nerka	Salmone rosso
		86	Oncorhynchus kisutsch	Salmone argentato
		87	Oncorhynchus tschawitscha	Salmone reale
		88	Oncorhynchus masou	Salmone giapponese
	Argentinidae (argentinidi)	89	Argentina sphyraena	Argentina
Anguilliformes (anguilliformi)	Anguillidae (anguillidi)	90	Anguilla anguilla	Anguilla

Ordine	Famiglia	N.	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
	Muraenidae (murenidi)	91	Muraena helena	Murena
	Congridae (congridi)	92	Conger conger	Grongo
Beloniformes (beloniformi)	Belonidae (belonidi)	93	Belone belone	Aguglia
		94	Tylosurus acus imperialis	Aguglia imperiale
	Scomberesocidae (scomberesocidi)	95	Scomberesox saurus	Costardello o costardella
Cyprinodontiformes (ciprinodontiformi)	Cyprinodontidae (ciprinodontidi)	96	Aphanius fasciatus	Nono
Gasterosteiformes (gasterosteiformi)	Gasterosteidae (gasterosteidi)	97	Gasterosteus aculeatus	Spinarello
Gadiformes (gadiformi)	Merlucciidae (merluccidi)	98	Merluccius merluccius	Nasello o merluzzo argentato
		99	Merluccius senegalensis	Nasello o merluzzo
		100	Merluccius bilinearis	Nasello o merluzzo
		101	Merluccius capensis	Nasello o merluzzo
		102	Merluccius paradoxus	Nasello o merluzzo
		103	Merluccius hubbsj	Nasello o merluzzo
		104	Merluccius productus	Nasello o merluzzo
	Gadidae (gadidi)	105	Gadus morhua morhua	Merluzzo
		106	Gadus morhua callarias	Merluzzo
		107	Melanogrammus aeglefinus	Eglefino
		108	Merlangius merlangus	Merlano o molo
		109	Micromesistius poutassou	Melù o potassolo
		110	Pollachius pollachius	Pollack
		111	Pollachius virens	Merluzzo carbonaro
		112	Trisopterus minutus capelanus	Cappellano o busbana
		113	Molva molva	Molva
		114	Molva dypterygia macrophthalma (o Lota elongata)	Molva
		115	Phycis phycis	Musdea o mostella
		116	Raniceps raninus	Musdea o mostella
Zeiformes (zeiformi)	Zeidae (zeidi)	117	Zeus faber	Pesce S. Pietro
Perciformes (perciformi)	Serranidae (serranidi)	118	Serranus cabrilla	Sciarrano o perchia
		119	Serranus hepatus	Sciarrano
		120	Serranus scriba	Sciarrano
		121	Dicentrarchus labrax	Spigola o branzino
		122	Dicentrarchus punctatus	Spigola puntata
		123	Epinephelus aeneus	Cernia
		124	Epinephelus alexandrinus	Cernia
		125	Epinephelus caninus	Cernia
		126	Epinephelus guaza	Cernia
		127	Epinephelus nigritus	Cernia
		128	Mycteroperca rubra	Cernia
		129	Polyprion americanus	Cernia o dotto
		130	Acanthiatius brasilianus	Cernia

Ordine	Famiglia	N.	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
	Pomatomidae (pomatomidi)	131	Pomatomus saltatrix	Pesce serra
	Carangidae (carangidi)	132	Campogramma glaydos	Leccia
		133	Lichia amia	Leccia
		134	Naucrates ductor	Fanfano o pesce pilota
		135	Seriola dumerilii	Ricciola
		136	Trachurus trachurus	Suro o sugarello
		137	Trachurus mediterraneus	Suro o sugarello
		138	Trachurus picturatus	Suro
		139	Trachinotus ovatus	Leccia
	Coryphaenidae (corifenidi)	140	Coryphaena hippurus	Corifena o lampuga
	Sciaenidae (scienidi)	141	Sciaena umbra (o Corvina nigra)	Corvina
		142	Argyrosomus regius (o Sciaena aquila)	Ombrina boccadoro
		143	Pseudotolithus senegalensis	Ombrina
		144	Umbrina cirrosa	Ombrina
		145	Umbrina ronchus	Ombrina
	Mullidae (mullidi)	146	Mullus barbatus	Triglia
		147	Mullus surmuletus	Triglia di scoglio
		148	Upeneus .spp	Triglia rossa
	Sparidae (sparidi)	149	Sparus aurata	Orata
		150	Pagrus auriga	Pagro
		151	Pagrus caeruleostictus	Pagro
		152	Pagrus pagrus	Pagro mediterraneo (*)
		153	Pagrus africanus	Pagro
		154	Boops boops	Boga
		155	Dentex dentex	Dentice o dentice mediterraneo (*)
		156	Dentex macrophthalmus	Dentice
		157	Dentex barnardi	Dentice
		158	Dentex gibbosus	Dentice
		159	Dentex angolensis	Dentice
		160	Dentex senegalensis	Dentice
		161	Diplodus annularis	Sparaglione
		162	Diplodus cervinus	Sarago o sargo
		163	Diplodus sargus	Sarago o sargo
		164	Diplodus vulgaris	Sarago o sargo
		165	Lithognathus mormyrus	Mormora
		166	Oblada melanura	Occhiata
		167	Pagellus erythrinus	Pagello o fragolino
		168	Pagellus acarne	Pagello
		169	Pagellus bogaraveo	Pagello
		170	Diplodus puntazzo	Sarago o sargo pizzuto
		171	Sarpa salpa	Salpa
		172	Spondyliosoma cantharus	Tanuta

Ordine	Famiglia	N.	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
	Centracanthidae (centracantidi)	173	Centracanthus cirrus	Zerro
		174	Spicara maena	Menola
		175	Spicara flexuosa	Menola
		176	Spicara smaris	Menola
	Ammodytidae (ammoditidi)	177	Gymnammodites cicerelus	Cicerello
	Trachinidae (trachinidi)	178	Trachinus draco	Tracina o ragno
		179	Trachinus araneus	Tracina o ragno
		180	Trachinus radiatus	Tracina o ragno
		181	Trachinus vipera	Tracina o ragno
	Uranoscopidae (uranoscopidi)	182	Uranoscopus scaber	Pesce prete o lucerna mediterranea (*)
		183	Uranoscopus albesca	Pesce prete o lucerna
		184	Uranoscopus cadenati	Pesce prete o lucerna
	Trichiuridae (trichiuridi)	185	Lepidopus caudatus	Pesce sciabola
	Scombridae (scombridi)	186	Scomber scombrus	Sgombro
		187	Scomber japonicus colias	Lanzardo o lacerto o sgombro
		188	Thunnus thynnus	Tonno o tonno rosso (***)
		189	Thunnus alalunga	Tonno o alalunga (***)
		190	Auxis rochei	Biso o tombarello
		191	Euthynnus alletteratus	Tonnetto o alletterato (***)
		192	Auxis thazard	Biso o tombarello
		193	Sarda sarda	Tonnetto o palamita (***)
	Istiophoridae (istioforidi)	194	Tetrapturus belone	Aguglia imperiale mediterranea (*)
		195	Tetrapturus albidus	Aguglia imperiale
	Xiphiidae (xifidi)	196	Xiphias gladius	Pesce spada
	Gobiidae (gobidi)	197	Aphia minuta	Rossetto
	Anarhichadidae (anaricadidi)	198	Anarchichas lupus	Gattomare
	Sphyraenidae (sfiranidi)	199	Sphyraena sphyraena	Luccio di mare o barracuda
	Mugilidae (mugilidi)	200	Mugil cephalus	Cefalo o volpina
		201	Chelon labrosus (o Mugil chelo)	Cefalo o bosega
		202	Liza ramada (o Mugil capito)	Cefalo o calamita
		203	Liza aurata (o Mugil auratus)	Cefalo o cefalo dorato
		204	Liza saliens (o Mugil saliens)	Cefalo o verzelata
Atheriniformes (ateriniformi)	Atherinidae (aterinidi)	205	Atherina hepsetus	Latterino
		206	Atherina boyeri	Latterino
Scorpaeniformes (scorpeniformi)	Scorpaenidae (scorpenidi)	207	Scorpaena scrofa	Scorfano mediterraneo (*)

Ordine	Famiglia	N.	Genere e specie	Denominazione in lingua italiana
		208	Helicolenus dactylopterus	Scorfano di fondale
		209	Sebastes marinus	Sebaste o scorfano atlantico
		210	Sebastes mentella	Sebaste o scorfano atlantico
	Triglidae (triglidi)	211	Trigla lyra	Gallinella o cappone
		212	Trigla lucerna	Gallinella o cappone
		213	Chelidonichthys cuculus (o Aspitriglia cuculus)	Gallinella o cappone
		214	Chelidonichthys obscurus (o Aspitrigla oscura)	Gallinella o cappone
		215	Eutrigla gurnardus	Gallinella o cappone
		216	Trigloporus lastoviza	Gallinella o cappone
Pleuronectiformes (pleuronettiformi)	Scophthalmidae (scoftalmidi)	217	Scophthalmus rhombus	Rombo liscio o soaso
		218	Lepidorhombus whiffiagonis	Rombo giallo
		219	Lepidorhombus boscii	Rombo quattrocchi
		220	Psetta maxima	Rombo o rombo chiodato
	Bothidae (botidi)	221	Arnoglossus laterna	Zanchetta o suacia
	Pleuronectidae (pleuronettidi)	222	Pleuronectes platessa	Platessa
		223	Glyptocephalus cynoglossus	Passera
		224	Hippoglossoides platessoides	Passera
		225	Hippoglossus hippoglossus	Halibut
		226	Limanda limanda	Limanda
		227	Limanda ferruginea	Limanda
		228	Microstomus kitt (o Pleuronectes microcefalus)	Limanda
		229	Platichthys flesus flesus	Passera
		230	Platichthys flesus italicus	Passera pianuzza
		231	Reinhardtius hippoglossoides	Halibut
	Soleidae (soleidi)	232	Solea vulgaris	Sogliola
		233	Solea lascaris	Sogliola dal porro
		234	Dicologoglossa cuneata	Sogliola cuneata
		235	Microchirus ocellatus	Sogliola occhiuta
	Cynoglossidae (cinoglossidi)	236	Cynoglossus sp	Lingua
Lophiiformes (lofiformi)	Lophiidae (lofidi)	237	Lophius piscatorius	Rospo o rana pescatrice
		238	Lophius budegassa	Rospo o rana pescatrice

(*) Specie ittiche di provenienza mediterranea.

(**) Vedi anche il regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548.

(***) Vedi anche la legge 24 novembre 1981, n. 699.

(4543)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro tra lavoratori del settore metalmeccanico, progettazione, ingegneria « Giapi - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. », in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di produzione e lavoro tra lavoratori del settore metalmeccanico, progettazione, ingegneria « Giapi - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. », con sede in Vicenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Viste gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro tra lavoratori del settore metalmeccanico, progettazione, ingegneria « Giapi - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. », con sede in Vicenza, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Montanari, in data 19 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. avv. Giovanni Bertacche, nato a Isola Vicentina il 14 gennaio 1938, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4579)

DECRETO 20 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Poron - Società cooperativa a r.l. », in Limena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Poron - Soc. coop. a r.l. », con sede in Limena (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Poron - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Limena (Padova), costituita per rogito notaio avv. Giorgio Fassanelli in data 18 ottobre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Luigia Favaron, nata a Padova il 19 giugno 1939, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4581)

DECRETO 22 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Orione 72 », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza n. 591/81 del 7-8 ottobre 1981 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Orione 72 », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Orione 72 », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo di Roma in data 12 maggio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Guido Cotronei, nato a Catania il 15 dicembre 1948, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4580)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° agosto 1983.

Abbreviazione del termine per la fusione per incorporazione nella società O.T.E. della società S.E.T.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze in data 21 luglio 1983, con le quali la società O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale S.p.a., con sede in Milano e la società S.E.T. - Società editrice triestina S.p.a., con sede in Trieste, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella società O.T.E. della società S.E.T.;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Ritenuto che detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Ritenuta l'opportunità di disporre particolari forme di pubblicità;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini della fusione per incorporazione nella società O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale S.p.a. della società S.E.T. - Società editrice triestina S.p.a., il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici; prescrive che, oltre alla pubblicazione integrale del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sia effettuata la pubblicazione, per una sola volta e per estratto, a spese ed a cura delle società istanti, del decreto medesimo e delle deliberazioni di fusione nei quotidiani « Corriere della Sera » e « Il Sole-24 Ore »; fa decorrere il termine di giorni quindici dalla data dell'ultimo di tali adempimenti.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro: DARIDA

(4619)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 luglio 1983.

Aumento della ritenuta in conto entrate Tesoro e delle altre ritenute previste per le gestioni pensionistiche del settore pubblico ai sensi dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica;

Considerato che l'art. 3, settimo comma, di detta legge stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1983, ai titolari di pensione o assegno indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente e che con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che hanno modificato il sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennità integrativa speciale, e l'ammontare del valore unitario del punto di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e all'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982;

Ritenuto che, la misura dell'adeguamento delle aliquote contributive delle gestioni previdenziali va determinata in relazione alla maggiore incidenza finanziaria delle variazioni trimestrali dell'indennità integrativa speciale spettante ai pensionati per l'anno 1983, tenendo altresì conto delle modifiche introdotte dal predetto decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 e dell'ammontare complessivo delle retribuzioni soggette a contribuzione;

Considerato che, per la copertura del maggiore onere per l'anno 1983, per le pensioni indicate nel primo comma dell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si rende necessario elevare l'aliquota della ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dal successivo art. 13 della predetta legge e della ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prevista dall'art. 211, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 21 della stessa legge n. 177, in ragione dello 0,06 per cento;

Considerato che nell'identica misura deve essere aumentato il contributo a carico degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia ai ricevitori ed ai portalettere ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;

Considerato altresì che per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, detto maggiore contributo è stato valutato in misura pari allo 0,05 per cento della intera retribuzione annua contributiva determinata al 1° gennaio, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 la ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata al 7,06 per cento.

Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato prevista dall'art. 211, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è elevata al 7,06 per cento.

Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo di cui all'art. 14, primo comma, della predetta legge n. 177 è elevato al 7,06 per cento.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 il contributo dovuto dagli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia,

ai ricevitori ed ai portalettere ed agli iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è maggiorato in ragione dello 0,06 per cento.

Art. 2.

A partire dal 1° gennaio 1983 il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è elevato al 23,05 per cento della retribuzione annua contributiva ed è ripartito per il 17,70 per cento a carico dell'ente e per il 5,35 per cento a carico dell'iscritto.

A partire dalla data predetta il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è elevato al 18,55 per cento della retribuzione annua contributiva ed è ripartito per il 13,20 per cento a carico dell'ente e per il 5,35 per cento a carico dell'iscritto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1983
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 356

(4602)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 luglio 1983.

Rettifica al decreto ministeriale 25 novembre 1982 concernente la sottoscrizione da parte della Cassa depositi e prestiti, con la disponibilità del Fondo speciale di rotazione, di obbligazioni emesse da istituti di credito speciale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 52 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che ha costituito presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo speciale di rotazione, di lire 1.400 miliardi, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali di credito a medio termine per il finanziamento agevolato, ai sensi delle vigenti leggi di incentivazione;

Visto il proprio decreto del 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982, con il quale viene determinata la quantità di obbligazioni, ripartite per istituto, che la Cassa depositi e prestiti è tenuta a sottoscrivere;

Considerato che con il decreto di cui al precedente comma la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a sottoscrivere obbligazioni emesse dall'IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, per un importo di 66.979 milioni di lire;

Considerato che all'IRFIS è stato attribuito l'intero finanziamento del progetto ICAM S.p.a. di 45.978 milioni di lire, progetto finanziato in parti uguali dall'IRFIS (quale capofila dell'operazione) e dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia che non ha a sua volta inoltrato, nei termini previsti dalla succitata legge, analoga istanza;

Ritenuto che occorre provvedere alla necessaria rettifica;

Decreta:

La quota dell'Istituto regionale per il finanziamento all'industria in Sicilia - IRFIS, risulta così modificata in 43.990 milioni di lire, anziché 66.979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro: BODRATO

(4603)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni speciali di polizza e della clausola di rivalutazione del capitale, da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le sucessive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 19 gennaio 1983 della S.p.a. Norimberga Maeci vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Norimberga Maeci vita, con sede in Milano:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4378)

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di una clausola di rivalutazione annua gratuita delle prestazioni assicurate e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 ottobre 1982 della S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, comprensiva di una clausola di rivalutazione delle prestazioni assicurate da applicare alle tre tariffe di assicurazione in mista approvate con decreto ministeriale 23 ottobre 1981, n. 13604;

Vista la clausola e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda:

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, da applicare alla forma assicurativa risultante dalla combinazione delle tre tariffe di assicurazione, mista a premio unico, mista a premio annuo e mista crescente a premio annuo, approvate con decreto ministeriale 23 ottobre 1981, n. 13604, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare a contratti collettivi, con premi annui complessivi non inferiori a lire 3 milioni o con premio annuo medio, per testa assicurata, non inferiore a L. 400.000.

Roma, addì 6 giugno 1983

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4377)

DECRETO 23 giugno 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di un'opzione a scadenza, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 29 novembre 1982 della società per azioni la Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di una opzione alla scadenza del contratto, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e l'opzione allegate alla predetta domanda:

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e la sottoindicata opzione, presentate dalla società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze:

tariffa relativa all'assicurazione monoannuale di un capitale da pagarsi in caso di morte o di invalidità totale e permanente dell'assicurato e da utilizzare come complementare di contratti collettivi di capitalizzazione delle indennità di fine rapporto;

opzione alla scadenza di un periodo prestabilito per capitalizzare per un periodo ulteriore il capitale esigibile e da applicare a contratti collettivi stipulati in tariffa CU Coll. approvata con decreto ministeriale 29 settembre 1982, n. 14467.

Roma, addì 23 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4451)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 maggio 1983, n. **365.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della parrocchia di « S. Comizio martire », in Penne.

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne 10 ottobre 1982, relativo al mutamento del titolo della parrocchia di « S. Comizio martire », in Penne (Pescara), in « S. Massimiliano Kolbe confessore e martire ».

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1983
Registro n. 18 Interno, foglio n. 321

DECRETO 21 maggio 1983, n. **366.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in Rovato, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dello interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brescia 15 febbraio 1979, integrato con due dichiarazioni, rispettivamente in data 3 dicembre stesso anno e 29 dicembre 1982, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giovanni Bosco », in Rovato (Brescia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1983
Registro n. 18 Interno, foglio n. 320

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1971/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi.

Regolamento (CEE) n. 1972/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi.

Regolamento (CEE) n. 1973/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1974/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1975/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1976/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1977/83 della commissione, del 15 luglio 1983, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1978/83 della commissione, del 18 luglio 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero allo Swaziland a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1979/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che completa il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalità di certificazione del luppolo.

Regolamento (CEE) n. 1980/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1981/83 della commissione, del 18 luglio 1983, recante sesta modifica del regolamento (CEE) numero 1842/81 per quanto concerne la concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche.

Regolamento (CEE) n. 1982/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 195 *del* 19 *luglio* 1983.

(185/C)

Regolamento (CEE) n. 1983/83 della commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva.

Regolamento (CEE) n. 1984/83 della commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo.

Pubblicati nel n. L 173 *del* 30 *giugno* 1983.

(186/C)

Regolamento (CEE) n. 1985/83 della commissione, del 18 luglio 1983, relativa alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera della Germania.

Regolamento (CEE) n. 1986/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1987/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1988/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 1989/83 della commissione, del 18 luglio 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 1990/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche, comprese le pesche noci, originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1991/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1944/83 della commissione, del 14 luglio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 194 del 18 luglio 1983.

Pubblicati nel n. L 195 *del* 19 *luglio* 1983.

(187/C)

Regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1993/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, relativo all'esecuzione di un programma speciale di lotta contro la fame nel mondo.

Regolamento (CEE) n. 1994/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1196/81 che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83 e 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1995/83 della commissione, del 19 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1996/83 della commissione, del 19 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1997/83 della commissione, del 18 luglio 1983, che fissa, per la campagna 1983-84, il prezzo minimo da pagare ai produttori nonché l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams allo sciroppo.

Regolamento (CEE) n. 1998/83 della commissione, del 19 luglio 1983, recante modifica del regolamento n. 467/67/CEE, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti nelle varie fasi di trasformazione del riso.

Regolamento (CEE) n. 1999/83 della commissione, del 19 luglio 1983, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983-84, i prezzi d'entrata nel settore del riso.

Pubblicati nel n. L 196 *del* 20 *luglio* 1983.

(188/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accettazione dell'adesione di Cipro alla convenzione sulla assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, adottata all'Aja il 18 marzo 1970.

Alla convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale (L'Aja, 18 marzo 1970, entrata in vigore per l'Italia il 21 agosto 1982, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982, ha aderito in data 13 gennaio 1983, conformemente all'art. 39, la Repubblica di Cipro.

Ai sensi dell'art. 39, par. 4, l'Italia ha dichiarato, in data 14 giugno 1983, di accettare l'adesione di Cipro alla convenzione.

Conformemente all'art. 39, paragrafo 5, la convenzione entrerà in vigore tra l'Italia e Cipro il giorno 13 agosto 1983.

(4545)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

1) diritto commerciale;
2) tecnica bancaria e professionale.

Facoltà di ingegneria:

scienza delle costruzioni.

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

Facoltà di architettura:

storia dell'urbanistica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:

1) lingua e letteratura tedesca;
2) storia della filosofia moderna e contemporanea.

Facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

1) storia della critica d'arte;
2) religioni dei popoli primitivi.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia moderna e contemporanea.

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisica dei neutroni;
2) istituzioni di fisica teorica.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale.

Facoltà di scienze politiche:

1) filosofia del diritto;
2) filosofia della politica.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;
diritto processuale civile.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

meccanica delle vibrazioni.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4621)

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1983-84:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

complementi di misure elettriche;
comunicazioni elettriche;
linguaggio e programmazione;
geofisica applicata;
legislazione dei lavori;
topografia;
misure elettriche;
teoria dell'informazione e della trasmissione;
impianti tecnici dell'edilizia;
pendii e strutture in terra.

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio:

diritto commerciale;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua inglese (radd.);
demografia;
istituzioni di diritto privato (radd.).

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico (materia fondamentale - biennio).

UNIVERSITÀ DI LECCE

Corso di laurea in scienze biologiche

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) istologia ed embriologia;
2) chimica generale ed inorganica;
3) chimica organica;
4) anatomia comparata;
5) microbiologia;
6) esperimentazioni di chimica;
7) idrobiologia e pescicoltura;
8) fisiologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

Facoltà di medicina e chirurgia:

materiali dentari e odontoiatria conservatrice.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Corso di laurea in scienze agrarie e in scienze forestali

Facoltà di agraria:

1) idraulica agraria con applicazioni di disegno (fondamentale del secondo biennio);
2) alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale) (fondamentale);
3) industrie chimico-forestali (semestrale) (fondamentale);
4) tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata) (fondamentale);
5) topografia (fondamentale);
6) botanica forestale (fondamentale);
7) dendrometria (semestrale) (fondamentale);
8) legislazione forestale (fondamentale);
9) protezione dagli incendi boschivi (semestrale) (complementare);
10) miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale) (complementare);
11) zoologia generale (fondamentale e comune ai due corsi di laurea);
12) botanica sistematica (fondamentale e comune ai due corsi di laurea);
13) anatomia e fisiologia degli animali domestici (fondamentale);
14) chimica generale ed inorganica, con applicazioni di analitica (fondamentale e comune ai due corsi di laurea);
15) principi di economia politica e di statistica (fondamentale);
16) fisica (fondamentale e comune ai due corsi di laurea);
17) chimica della fertilizzazione (complementare).

UNIVERSITÀ DI UDINE

Corso di laurea in scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari e scienza della produzione animale

Facoltà di agraria:

Igiene zootecnica (2° anno complementare);

Idraulica agraria con applicazioni di disegno (4° anno) fondamentale;

contabilità aziendale (4° anno) complementare semestrale;

topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno (4° anno) fondamentale;

avicoltura (3° anno) fondamentale;

botanica generale (1° anno) fondamentale;

fisica (1° anno) fondamentale;

matematica (1° anno) fondamentale;

meccanica agraria, con applicazioni di disegno (3° anno) fondamentale;

microbiologia agraria e tecnica (3° anno) fondamentale;

zoognostica (2° anno) fondamentale;

idrobiologia e pescicoltura (2° anno) complementare;

tecnologia della birra (2° anno) complementare semestrale;

botanica sistematica ed applicata (2° anno) fondamentale;

microbiologia ed immunologia (2° anno) fondamentale;

chimica e tecnologia del latte (2° anno) complementare semestrale;

genetica animale e zootecnica generale (2° anno) fondamentale;

patologia generale comparata (2° anno) fondamentale;

economia e politica agraria, fondamentale;

igiene veterinaria, fondamentale.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1983 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale.

(4570)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Orta Nova » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Orta Nova » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Orta Nova »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Orta Nova » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Orta Nova » rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dalla varietà di vitigno Sangiovese.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà di vitigno Uva di Troia, Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40% del totale. La presenza nei vigneti delle varietà di vitigni Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano disgiuntamente non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Foggia tutto il territorio amministrativo dei comuni di Orta Nova e Ordona e la parte idonea dei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Foggia e Manfredonia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla stazione dell'Incoronata, il limite segue in direzione sud-ovest la strada fino alla strada statale n. 16 che incrocia in prossimità del km 685,80; lungo questa prosegue verso nord-ovest per circa 400 metri per prendere poi la strada per il Pod.e O.N. n. 481 e lungo questa, in direzione ovest, raggiunge il ponte Antico Cervaro (q. 66). Risale quindi il corso d'acqua fino ad incrociare, in prossimità della sorgente (q. 76), la strada per Mass.a Cervaro di Muscio e lungo questa, in direzione sud-ovest, raggiunge la strada per il Pod.e O.N. n. 492. Dopo circa 250 metri in direzione nord su tale strada, all'altezza della q. 77, segue verso ovest quella che raggiunge la linea ferroviaria, e lungo questa prosegue verso sud per circa 500 metri sino alla q. 82 da dove, lungo una linea retta, raggiunge la quota 79. Da q. 79 segue verso sud-ovest la strada che attraversa longitudinalmente località Giardinetto ed alla q. 98 sulla medesima prosegue per una retta immaginaria nella stessa direzione sino alla q. 108 sulla riva del T. Cervaro per proseguire poi lungo il medesimo in direzione sud-ovest sino al ponte Cervaro (q. 112). Dal ponte Cervaro prosegue verso sud lungo la strada che conduce a Palazzo d'Ascoli fino a raggiungere Fonte Concetta, in prossimità del km 24,900. Da Fonte Concetta prosegue in direzione sud-est lungo la strada che attraversa Sal di Mezzana e raggiunge il T. Carapelle per risalire poi lungo l'affluente, F.so Rinaldi, fino a raggiungere, superata la q. 252, l'affluente di destra che scorre a nord della Valle Castagno. Prosegue risalendo quest'ultimo corso d'acqua ed in prossimità della sorgente prende il sentiero che, in direzione sud, raggiunge la strada per località S. Donato, prosegue quindi verso nord per circa 200 metri lungo tale strada e quindi all'incrocio segue il sentiero verso est attraversando prima la strada Ordona - Ascoli Satriano al km 10 per raggiungere, dopo aver piegato negli ultimi 200 metri a sud, quella per Ascoli Satriano al km 15,300 circa (q. 294). Risale lungo tale strada verso nord-est ed al km 8 segue verso nord e poi est il confine comunale di Stornarella ed in località Tre Confini, quello di Stornara fino al km 702,200 circa della strada statale Adriatica, da dove prosegue lungo il confine di Orta Nova verso nord e nord-ovest fino a raggiungere il canale Peluso ed incontrare il confine comunale di Manfredonia, frazione Borgo Mezzanone; segue tale confine verso nord fino a raggiungere la strada per Borgo Mezzanone, in prossimità del km 17,100 e lungo questa prosegue in direzione ovest fino a nuovamente incontrare, in prossimità del km 13, il confine comunale della frazione di Manfredonia e lungo questi proseguire poi verso nord raggiungendo la strada in uscita nord da Borgo Mezzanone; segue tale strada verso nord-est ed alla q. 28, superato il Pod.e n. 3, quella verso ovest che porta a Panetteria Grieco ed ai Pod.i n. 182, 176 e 175 per raggiungere in prossimità di Pod.e n. 19 la strada per Borgo Tavernola; prosegue poi lungo questa strada in direzione sud sino ad incontrare la ferrovia lungo la quale, verso nord-ovest, raggiunge la stazione dell'Incoronata da dove è iniziata la delimitazione.

Dalla delimitazione restano escluse le isole amministrative del comune di Stornara intercluse nel territorio comunale di Orta Nova site nelle adiacenze a sud della strada statale Adriatica tra il km 699 ed il km 700.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dveono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura, E' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a ql 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restanto il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La Regione con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 65% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rosso e rosato una gradazione alcolica minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Orta Nova » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso, dal rubino al granato con riflessi arancione se invecchiato;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, di corpo, giustamente tannico;

gradazione alcolica minima complessiva: 12;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino « Orta Nova » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: leggermente vinoso, gradevole, fruttato se giovane;

sapore: asciutto armonico, fresco se giovane;

gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonchè l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 5% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la condizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

(4268)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alla ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relativa alla disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie, e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza 26 luglio 1983).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1968, relativa alla disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie, modificata dall'ordinanza ministeriale 7 ottobre 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 20 ottobre 1976;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 gennaio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 13 gennaio 1983, recante modificazione al terzo comma dell'art. 3 della ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 sopra richiamata;

Ritenuto necessario applicare per l'importazione delle uova da cova e dei volatili della specie gallo domestico (genere gallus) misure sanitarie integrative allo scopo di accertare più efficacemente lo stato sanitario del pollame importato e per prevenire la introduzione di possibili forme morbose anche a carattere zoonosico attraverso volatili portatori sani;

Tenuto conto dei volumi di importazione, dei cicli di produzione e della consistenza numerica degli allevamenti della suddetta specie;

Ordina:

Art. 1.

Per l'importazione delle uova da cova e del pollame vivo, ivi compresi i pulcini di un giorno, appartenenti alla specie gallo domestico (genere gallus), destinati all'allevamento, provenienti da qualsiasi Paese estero, è ripristinata la preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale del 26 gennaio 1968.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda con le indicazioni di cui all'art. 2 della ordinanza ministeriale del 26 gennaio 1968 e secondo le modalità di cui alla circolare ministeriale n. 22 del 17 febbraio 1972

Art. 2.

L'autorizzazione è rilasciata alla condizione che da apposita dichiarazione, da allegare alla domanda, rilasciata dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, risulti che l'incubatoio ed i locali di allevamento per i pulcini da importare e per quelli ottenuti da uova da cova importate, locali nei quali dovrà essere attuata la quarantena di cui al successivo art. 3, rispondano alle condizioni di cui all'unito allegato (capitoli 1 e 2) e sia possibile attuare le norme precauzionali sanitarie ivi indicate.

Art. 3.

I pulcini di importazione della specie di cui al precedente art. 1 debbono essere tenuti in quarantena nei locali di allevamento per dieci settimane.

I pulcini ottenuti da uova da cova importate debbono egualmente essere tenuti in quarantena in locali di allevamento per dieci settimane.

Per i pulcini destinati alla produzione di carne la quarantena è limitata al periodo di allevamento.

Qualora i pulcini di un giorno nati da uova da cova importate debbano essere riesportati, essi sono esenti dalla quarantena.

Art. 4.

Durante la quarantena dovranno essere osservate le disposizioni di cui al cap. 3 dell'allegato.

Durante detto periodo il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente attuerà un'attività di vigilanza secondo le disposizioni di cui al cap. 4 dello stesso allegato.

Art. 5.

Le disposizioni recate dalle ordinanze ministeriali citate in premessa le quali siano incompatibili o in contrasto con la presente ordinanza, sono abrogate.

Art. 6.

La presente ordinanza entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

Cap. 1.

Incubatoi

Le uova importate debbono essere immesse in incubatrici diverse per ciascuna partita di uova provenienti da Paesi diversi; la schiusa deve avvenire in locali separati e destinati esclusivamente alle uova di importazione.

Tali locali debbono essere protetti da ogni contatto diretto o indiretto con altri volatili ed essere adatti ad una corretta disinfezione o disinfestazione.

Cap. 2.

Locali di allevamento

I locali destinati all'allevamento debbono essere ad uso esclusivo di quarantena.

Qualora vengano allevati volatili di età diverse la quarantena sarà prolungata del tempo intercorrente fra la prima e l'ultima immissione.

I locali previsti per il ricovero degli animali durante il periodo di quarantena debbono essere protetti da ogni contatto con altri volatili e non debbono far parte di allevamenti né di incubatoi.

La distanza fra i locali di quarantena ed altri allevamenti non deve essere inferiore a 100 metri.

I locali di allevamento devono essere situati entro un recinto perfettamente chiuso e protetto da una rete metallica di 2 metri di altezza situata a 10 metri dai locali di isolamento.

L'entrata della recinzione come pure le porte dei locali devono essere munite di serratura. La porta di entrata del personale non deve permettere l'accesso dei veicoli.

Il silo di stoccaggio dei mangimi deve essere collocato all'esterno della recinzione o comunque essere caricato dallo esterno.

Annesso ai locali di allevamento deve essere previsto un locale per la distruzione dei cadaveri e dei rifiuti con inceneritore o fossa a calce viva e di un locale per il lavaggio del materiale e del vestiario.

Detti locali debbono essere situati obbligatoriamente all'interno della recinzione e preferibilmente sotto un medesimo tetto.

L'insieme delle installazione deve permettere pulizia, disinfezioni e disinfestazioni efficaci.

Vi deve essere allestito un dispositivo per il lavaggio delle mani e il pediluvio.

Vestiario o vestiti di protezione e stivali di gomma debbono essere tenuti a disposizione del personale.

Cap. 3.

Quarantena

A) *Personale.*

L'allevamento del pollame e l'incubazione delle uova debbono essere condotti sotto la responsabilità di persona nominativamente designata dall'importatore e segnalata all'U.S.L. competente per territorio.

Tale personale è il solo autorizzato ad entrare nei locali di quarantena.

Il personale stesso non deve possedere pollame né venire a contatto con altri volatili.

La consegna dei mangimi sfusi viene fatta nel silo situato all'esterno della recinzione.

La consegna dei mangimi in sacchi deve avvenire attraverso la porta di entrata della recinzione.

Il personale addetto ai controlli ufficiali deve fare uso del vestiario di protezione e degli stivali di gomma tenuti a disposizione nei locali di quarantena.

B) *Disinfezioni.*

L'insieme delle installazioni e del materiale deve essere facilmente disinfettabile a mezzo gassificazione soprattutto con formalina.

Prima dell'arrivo e dopo la partenza degli animali i locali e i materiali sono lavati e disinfettati secondo le prescrizioni delle U.S.L.

Un vuoto sanitario di due settimane dopo la prima disinfezione deve essere osservato fra ogni immissione di volatili.

Tutti i rifiuti (imballaggi, sacchi) debbono essere distrutti e le lettiere e lo sterco trattati secondo le prescrizioni delle U.S.L.

Cap. 4.

Vigilanza

Un registro di entrata e/o di uscita degli animali deve essere tenuto e vi debbono essere indicati tutti gli incidenti di allevamento, ivi compresi i casi di morte.

Se la percentuale di mortalità nel corso di una settimana supera l'8 % dei volatili presenti, deve esserne informato il servizio veterinario dell'U.S.L.

Il servizio veterinario è tenuto ad effettuare almeno tre controlli: uno all'arrivo degli animali importati o alla schiusa delle uova importate, uno nel corso della prima settimana di allevamento e un altro alla fine della quarantena.

Nel corso della prima visita saranno effettuati prelievi di volatili per accertare eventuali contaminazioni da salmonelle, micoplasmi, clamidie e virus delle malattie respiratorie del pollame.

Nel corso della visita effettuata durante l'allevamento saranno prelevati animali malati o in ritardo di crescita per effettuare opportune analisi di laboratorio presso gli istituti zooprofilattici.

(4585)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « C.I.F.R.A. - Compagnia italiana revisioni aziendali S.p.a. », in Milano, alla società « C.I.F.R.A. - Compagnia italiana fiduciaria revisioni aziendali S.r.l. », in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 30 giugno 1983 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, alla società « Deloitte, Plender, Haskins e Sells », in Milano

Il Ministro dell'industria, del comemrcio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 luglio 1983 ha autorizzato la società « Fiderconsult - Fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 luglio 1983 ha autorizzato la società « Orgarevi-Italia S.r.l. - Società di organizzazione e revisione », in Roma, ad esercitare attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 13 luglio 1983 ha autorizzato la società « Soreprofa - Società revisione professionisti associati S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(4499)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Bari per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'amministrazione centrale e periferica del Tesoro e al consiglio di amministrazione per il personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 il dott. Giuseppe Lotito, direttore di 1ª classe r.e., è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale ubicata presso la direzione provinciale del tesoro di Bari, in sostituzione del direttore di 2ª classe dott. Rocco Amoroso.

(4622)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 mod. 243 D.P. — Data: 5 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. — Intestazione: Borzillo Cornelia, nata a Melfi il 18 febbraio 1912. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale lire centomila.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 26 luglio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1539,20	1539,20	—	1539,20	—	—	1539,30	1539,20	1539,20	—
Marco germanico .	591,45	591,45	—	591,45	—	—	591,50	591,45	591,45	—
Franco francese . . .	196,61	196,61	—	196,61	—	—	196,70	196,61	196,61	—
Fiorino olandese .	528,39	528,39	—	528,39	—	—	528,63	528,39	528,39	—
Franco belga .	29,56	29,56	—	29,56	—	—	29,575	29,56	29,56	—
Lira sterlina . . .	2349 —	2349 —	—	2349 —	—	—	2349,60	2349 —	2349 —	—
Lira irlandese	1867,90	1867,90	—	1867,90	—	—	1867,50	1867,90	1867,90	—
Corona danese .	164,59	164,59	—	164,59	—	—	164,65	164,59	164,59	—
E.C.U. .	1346,21	1346,21	—	1346,21	—	—	1346,21	1346,21	1346,21	—
Dollaro canadese . .	1249,30	1249,30	—	1249,30	—	—	1251 —	1249,30	1249,30	—
Yen giapponese .	6,407	6,407	—	6,407	—	—	6,407	6,407	6,407	—
Franco svizzero .	731,24	731,24	—	731,24	—	—	730 —	731,24	731,24	—
Scellino austriaco .	84,128	84,128	—	84,128	—	—	84,19	84,128	84,128	—
Corona norvegese .	209,58	209,58	—	209,58	—	—	209,65	209,58	209,58	—
Corona svedese .	199,57	199,57	—	199,57	—	—	199,60	199,57	199,57	—
FIM	274,75	274,75	—	274,75	—	—	275 —	274,75	274,75	—
Escudo portoghese	12,85	12,85	—	12,85	—	—	12,90	12,85	12,85	—
Peseta spagnola .	10,374	10,374	—	10,374	—	—	10,379	10,374	10,374	—

Media dei titoli del 26 luglio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	43,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,350
» 6% » » 1970-85 .	86,156
» 6% » » 1971-86 .	83,125
» 6% » » 1972-87 .	79,475
» 9% » » 1975-90 . .	76,350
» 9% » » 1976-91 . .	74,750
» 10% » » 1977-92 .	76,200
» 12% (Beni Esteri 1980) .	74,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,975
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	90,650
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,700
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100 —
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,350
» » » » 1-10-1981/83 .	100,350
» » » » 1-11-1981/83 .	100,350
» » » » 1-12-1981/83 .	100,675
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,900
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,700
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,75
» » » » 1-11-1982/84 .	99,800
» » » » 1-12-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,959
» » » » 1- 5-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,950
» » » » 1-10-1982/86 .	99,850
» » » » 1-11-1982/86 .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 . .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983 .	99 —
» » » 12% 1- 1-1984 .	98,200
» » » 12% 1- 4-1984 .	96,450
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,350
» » » 12% 1-10-1984 .	94,100
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,400
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	84,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,800
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 luglio 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1539,25	Dollaro canadese .	1250,15
Marco germanico .	591,475	Yen giapponese	6,407
Franco francese	196,655	Franco svizzero .	730,62
Fiorino olandese .	528,51	Scellino austriaco .	84,159
Franco belga .	29,567	Corona norvegese .	209,615
Lira sterlina .	2349,30	Corona svedese .	199,585
Lira irlandese	1867,70	FIM	274,875
Corona danese .	164,62	Escudo portoghese	12,875
E.C.U.	1346,21	Peseta spagnola	10,376

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di lingua e letterature straniere, gruppo di discipline n. 48, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di lingue e letterature straniere, istituto di lingue e letterature germaniche, via Garruba n. 6, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 ottobre 1983, ore 9,30;

seconda prova scritta: 12 ottobre 1983, ore 9,30.

(4615)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgerano presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di scienze politiche, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1983, ore 8;

seconda prova scritta: 30 settembre 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 55, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lettere e filosofia, via Nicolini, Chieti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 settembre 1983, ore 8;

seconda prova scritta: 30 settembre 1983, ore 8.

(4616)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 208 del 30 luglio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - *Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'Energia nucleare e delle energie alternative*: Avviso di rettifica riguardante l'assunzione di archivisti dattilografi.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832100)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale .... L. 37.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale .... L. 20.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 73.000

Abbonamento semestrale .... L. 40.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.